

Codice DB1605

D.D. 22 giugno 2011, n. 238

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Bric Carleva" nel territorio dei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO), presentata dalla Società Nuova Cives s.r.l. con sede legale in Savona, Corso Italia 15/6 e sede operativa in Vidracco, località Crose. Cod.: C12N.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. Alla Società Nuova Cives s.r.l. con sede legale in Corso Italia 15/6 Savona e sede operativa in località Crose, Vidracco (TO), è concesso il rinnovo della Concessione mineraria per magnesite e olivina, denominata "Bric Carlevà" nei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO) per anni 5 a decorrere dalla data del presente atto per la realizzazione della seconda fase quinquennale, come da progetto presentato, i cui lavori potranno avere inizio solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89;
2. L'area della Concessione è pari a 125 ettari come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di conferimento del 3 luglio 1978;
3. Il titolare della concessione è tenuto a:
 - a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in € 5056,25 (euro cinquemilacinquantasei/25), pari a € 40,45 (euro quaranta/45) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2011 (accertamento n. 38/2011) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Bric Carlevà, Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
 - b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "Tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,54 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 68-2067 del 17 maggio 2011.
4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
5. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14-2760 del 9 maggio 2006;
 - b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
 - c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
 - d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

- e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
- f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;
- g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la deliberazione n. 14-2760 del 9 maggio 2006, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongono ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto